

COMUNICATO N. 29/DIV – 26 SETTEMBRE 2023

29/81

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24 e 25 Settembre 2023

5ª Giornata andata

GIRONE A

ALESSANDRIA	LUMEZZANE	0-3
ATALANTA U23	PRO VERCELLI	2-0
FIORENZUOLA	TRENTO	2-1
L.R. VICENZA	PERGOLETTESE	1-0
LEGNAGO SALUS	RENATE	1-0
MANTOVA	ALBINOLEFFE	3-1
NOVARA	GIANA ERMINIO	1-1
PADOVA	VIRTUS VERONA	2-0
PRO PATRIA	TRIESTINA	0-3
PRO SESTO	ARZIGNANO V.	0-1

GIRONE B

GUBBIO	VIS PESARO	1-0
OLBIA	CARRARESE	0-0
PINETO	PESCARA (*)	
RIMINI	PERUGIA	2-2
SESTRI LEVANTE	TORRES	0-1
SPAL	LUCCHESI (**)	1-2
VIRTUS ENTELLA	AREZZO	1-2

(*) Post. 11.10.2023

(**) Sosp.all'11ª del 2t per impraticabilità del terreno di gioco

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA	JUVE STABIA	0-0
BRINDISI	BENEVENTO	0-1
CATANIA	FOGGIA	0-2
CROTONE	SORRENTO	1-0
GIUGLIANO	LATINA	0-3
MONTEROSI TUSCIA	TARANTO	2-3
TURRIS	PICERNO	1-3
VIRTUS FRANCAVILLA	ACR MESSINA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo titolare Dott. Stefano Palazzi e il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti,

assistiti da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e 26 Settembre 2023 hanno adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24 e 25 SETTEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Giudici Sportivi,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AUDACE CERIGNOLA, FIOREZZUOLA, GUBBIO L.R. VICENZA, PERUGIA, RIMINI, TARANTO, TURRIS e VIRTUS FRANCAVILLA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERANO

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

GARA RIMINI – PERUGIA DEL 23 SETTEMBRE 2023

Il Giudice Sportivo,

rilevato che dai referti acquisiti agli atti (referto arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica) risulta quanto segue:

1. i sostenitori della Società Perugia posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, hanno lanciato, all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco sul materassino dedicato al salto in alto il quale immediatamente prendeva fuoco, provocando un incendio che necessitava l'intervento del personale di sicurezza e determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro al 12° minuto del primo tempo per dieci minuti circa a causa del perdurare dell'incendio e delle esalazioni tossiche in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco (non presenti all'interno dello stadio);

2. le predette esalazioni causavano problemi respiratori al DGE e ad uno steward, i quali venivano soccorsi dal personale sanitario presente in loco. Inoltre, l'incendio provocava danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino.

Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per un tempo complessivo di circa dieci minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e dei tifosi ed hanno provocato danni alla pista di atletica e alle aste in ferro del materassino;

Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta;

- ritenuto che, nella gradazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la

gara con uno o più settori privi di spettatori,
-rilevato che dalla richiamata relazione e dalla successiva integrazione della Procura Federale emerge che i tifosi autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare il Settore Curva Nord;
ritenuto, pertanto, che l'individuazione dei settori previsti dall'art. 8, lett. d) va effettuata sulla scorta di tale elemento conoscitivo

P.Q.M.

- delibera di sanzionare la **Società PERUGIA** con l'**obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord**, destinato ai sostenitori della Società ospitante, **privo di spettatori e con l'irrogazione di EURO 1.000,00 di AMMENDA.**

Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Nord priva di spettatori inflitta alla Società Perugia, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l'attuazione delle necessarie misure organizzative (referto arbitrale, r. proc. fed, integrazione proc. fed, r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 46° minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale e, al termine della gara, un coro offensivo nei confronti dei tesserati della squadra avversaria;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna A, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta d'acqua semipiena e chiusa che colpiva la parte superiore della panchina occupata dai tesserati della squadra avversaria, senza conseguenze;

C) per avere uno sparuto gruppo di sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud e Nord, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli altri tifosi (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

PADOVA per avere i suoi sostenitori, durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare l'inno della propria squadra senza osservare il silenzio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 33° minuto del primo tempo e al 29° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal Settore Curva Nord, al 4° minuto del primo tempo all'interno dell'area di rigore un fumogeno acceso, provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TORRES per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud:

1. al 28° minuto del primo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

2. durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, continuato ad intonare cori di incitamento alla loro squadra senza osservare il silenzio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società disputata la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

1. al 21° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;

2. al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

L.R. VICENZA per avere i suoi sostenitori (circa una decina) posizionati nel Settore Curva Sud, fischiato durante il minuto di raccoglimento in memoria di un Rappresentante delle Istituzioni, subito coperti dagli applausi di altri tifosi posizionati nei vari Settori.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. e rilevato che i fischi sono stati coperti dagli applausi degli altri tifosi (r. proc. fed, r. c.c.).

VIRTUS FRANCAVILLA per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara, causando la sospensione della stessa per 40° minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

SESTRI LEVANTE per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale, intonato, al 72° minuto della gara, per tre volte, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BRUNI FRANCESCO (BRINDISI)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA

DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)

A) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto, a seguito di una decisione arbitrale, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica e sbracciandosi e urlando proferiva nei loro confronti una frase irrispettosa;

B) per avere, per qualche minuto, impartito disposizioni tecniche ai propri giocatori dopo essere stato espulso, posizionandosi in prossimità della Gradinata Est Ospiti (vuota), in prossimità della bandierina del calcio d'angolo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE (SORRENTO)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica gesticolando nei suoi confronti e pronunciando frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)
PAGLIUCA GUIDO (JUVE STABIA)
CAPUANO EZIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREOLETTI MATTEO (BENEVENTO)

DI NAPOLI RAFFAELE

(GIUGLIANO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PALAZZARI LUCA

(GUBBIO)

per avere, durante l'ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario MENGA MICHELE in quanto dopo essere stato spinto reagiva spingendolo a sua volta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

PARABITA CHRISTIAN

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUGLISI ANTONINO

(ACR MESSINA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto entrava intenzionalmente nell'area tecnica avversaria in modo aggressivo o provocatorio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, durante l'ingresso negli spogliatoi al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario PALLAZZARI LUCA in quanto lo spingeva provocando la reazione dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERARDOCCO LUCA

(GIUGLIANO)

perché a seguito di una decisione arbitrale proferiva varie frasi ingiuriose, offensive e provocatorie nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (GIUGLIANO)
perché colpiva un avversario con una gomitata sulla coscia con il pallone non a distanza di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)
PANELLI TOMMASO (SORRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CICCONI MANUEL (CARRARESE)
MARZUPIO MANUEL (FOGGIA)
FERRANTE LORENZO (GIANA ERMINIO)
MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO)
PICCININI STEFANO (PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
BALDI MATTEO (JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE (JUVE STABIA)
FERRARI FRANCO (L.R. VICENZA)
RIGHETTI SAMUELE (LUMEZZANE)
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)
GUIU VILANOVA BERNAT (PERGOLETTESE)
TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)
BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO)
SANTORO SALVATORE (PRO VERCELLI)
ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)
LOLIVA ANDREA (TARANTO)
FROSININI RUGGERO (TRENTO)
PAVLEV DANIEL (TRIESTINA)
PUGLIESE SAMUEL (TURRIS)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)
MARCHETTI STEFANO (ALBINOLEFFE)
ZOMA MOHAMED ALI (ALBINOLEFFE)
CIANCIO SIMONE (ALESSANDRIA)
IORI MATTIA (AREZZO)
SETTEMBRINI ANDREA (AREZZO)
CASINI RICCARDO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MALLAMO ALESSANDRO (ATALANTA U23)
SIDIBE ALLASSANE (ATALANTA U23)

CIANO CAMILLO	(BENEVENTO)
MAROTTA ALESSANDRO	(BENEVENTO)
PASTINA CHRISTIAN DIEGO	(BENEVENTO)
TALIA ANGELO	(BENEVENTO)
D'ERRICO ANDREA	(CROTONE)
CARILLO LUIGI	(FOGGIA)
DI DIO FLAVIO	(GIUGLIANO)
GOLEMIC VLADIMIR	(L.R. VICENZA)
IERARDI MARIO	(L.R. VICENZA)
DALMAZZI ALESSANDRO	(LUMEZZANE)
GERBI ERIK	(LUMEZZANE)
POGLIANO CESARE	(LUMEZZANE)
REDOLFI ALEX	(MANTOVA)
BELLODI GABRIELE	(OLBIA)
MEZZONI FRANCESCO	(PERUGIA)
PROCACCIO ANDREA	(RENATE)
GIGLI NICOLO	(RIMINI)
OLIANA FILIPPO	(SESTRI LEVANTE)
TROIANO LUCA	(SESTRI LEVANTE)
BONAVOLONTA ANGELO	(SORRENTO)
DE FRANCESCO ALBERTO	(SORRENTO)
CALVANO SIMONE	(TARANTO)
DAMETTO PAOLO	(TORRES)
ATTYS CHRISTOPHER	(TRENTO)
VITTURINI DAVIDE	(TRENTO)
CORREIA OMAR	(TRIESTINA)
VALLOCCHIA ANDREA	(TRIESTINA)
DI SANTO FRANCESCO	(VIRTUS ENTELLA)
CASAROTTO MATTEO	(VIRTUS VERONA)
ROSSETTI MATTEO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO	(ACR MESSINA)
PELLEGRINI LORENZO	(ALESSANDRIA)
ROTA ARENSI	(ALESSANDRIA)
SEPE ALFONSO	(ALESSANDRIA)
FOGLIA FABIO	(AREZZO)
CORTINOVIS ALESSANDRO	(ATALANTA U23)
VISMARA PAOLO	(ATALANTA U23)
MARTINELLI LUCA	(AUDACE CERIGNOLA)
MASCIANGELO EDOARDO	(BENEVENTO)
TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE	(BENEVENTO)
BIZZOTTO NICOLA	(BRINDISI)
CEESAY WINSTON RAZEL	(BRINDISI)
BELLONI NICCOLO	(CARRARESE)
CAPEZZI LEONARDO	(CARRARESE)
BOCIC MILOS	(CATANIA)
QUAINI ALESSANDRO	(CATANIA)
DINI ANDREA	(CROTONE)

GIANNOTTI PASQUALE	(CROTONE)
NAVA RICCARDO	(FIORENZUOLA)
POTOP SIMONE	(FIORENZUOLA)
NOBILE TOMMASO EMMANUE	(FOGGIA)
SCHENETTI ANDREA	(FOGGIA)
BARZOTTI MATTEO	(GIANA ERMINIO)
PAULINO DA SILVA GLADESTONY ESTE	(GIUGLIANO)
RUSSO DANILO	(GIUGLIANO)
VETTOREL THOMAS	(GUBBIO)
LEONE GIUSEPPE	(JUVE STABIA)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(L.R. VICENZA)
LAEZZA GIULIANO	(L.R. VICENZA)
DE SANTIS EROS	(LATINA)
DEL SOLE FERDINANDO	(LATINA)
SERBOUTI ANASS	(LATINA)
GIANI ELIA	(LEGNAGO SALUS)
RUGGERI GIACOMO	(LEGNAGO SALUS)
GALEOTTI CESARE	(LUMEZZANE)
BRIGNANI FABRIZIO	(MANTOVA)
CINAGLIA DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
FREDIANI MARCO	(MONTEROSI TUSCIA)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
VANO MICHELE	(MONTEROSI TUSCIA)
ZALLU FRANCESCO	(OLBIA)
RADREZZA IGOR	(PADOVA)
CERASANI JACOPO	(PERGOLETTESE)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(PERUGIA)
VULIKIC STIPE	(PERUGIA)
MERELLI DAVIDE	(PICERNO)
FIETTA GIOVANNI	(PRO PATRIA)
PARKER SEAN	(PRO PATRIA)
MALETIC MARKO	(RENATE)
MUNARETTI LUCA DOMENICO	(RENATE)
UBALDI LEONARDO	(RIMINI)
FURNO CRISTIANO	(SESTRI LEVANTE)
SCALA SALVATORE PIO	(SORRENTO)
CIANCI PIETRO	(TARANTO)
KONDAJ ESMERALDO	(TARANTO)
RIGGIO CRISTIAN	(TARANTO)
DIKITE ADAMA	(TORRES)
FABRIANI CRISTIAN	(TORRES)
FOFANA LAMINE	(TRIESTINA)
ZAMPARO LUCA	(VIRTUS ENTELLA)
DE MARINO DAVIDE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DI MARCO TOMMASO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ENYAN ELIMELECH KONDU	(VIRTUS FRANCAVILLA)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)
RUGGERO MARCO	(VIRTUS VERONA)
CUSUMANO FRANCESCO PAOLO	(VIS PESARO)

SYLLA CHEIKH YOUSSEUP

(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO
Avv. Cosimo Taiuti



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 26 Settembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani